



n. 37 Reg. Del.

del 16/12/2022

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento idrico. Approvazione

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese di dicembre alle ore 09:20 ed in prosecuzione, convocato come da avviso scritto e notificato dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica 1^ convocazione, presieduto dal Consigliere Presidente Trecroci Caterina, nella sala consiliare di Palazzo San Giovanni, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	CAMINITI GIUSEPPINA	X		10	CALABRO' VINCENZO	X	
2	PAVONE NICOLETTA ADA		X	11	COTRONEO GIUSEPPE	X	
3	MELITO MARIA GRAZIA SIMONA	X		12	BEVACQUA ROCCO	X	
4	TRECROCI CATERINA	X		13	SANTORO MARCO	X	
5	MARRA RUGGERO	X		14	LUCISANO FILIPPO	X	
6	RIZZUTO ALBINO FRANCESCO	X		15	SICLARI DANIELE	X	
7	PIETRO IDONE	X		16	CALDERONE STEFANIA	X	
8	NERI CATERINA	X		17	DE MARCO DOMENICO	X	
9	SCICCHITANO FRANCO	X					

Presenti 16

Assenti 1 (Pavone)

È presente in sala l'Assessore esterno Sergio Giordano.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto all'ordine del giorno: Regolamento idrico. Approvazione.

Cede la parola al Consigliere Idone.

Il Consigliere Idone relaziona sul punto riportandosi agli atti depositati. Rappresenta che si è ritenuto dover procedere all'adeguamento del predetto regolamento alla luce delle ultime innovazioni normative. Comunica che si è tenuta riunione delle Commissioni congiunte, Affari Generali e Territorio, che si è conclusa con un positivo confronto tra gli intervenuti, che si è poi manifestato con l'approvazione unanime della proposta di modifica del regolamento.

Concluso l'intervento del consigliere Idone, chiede ed ottiene la parola l'**Assessore Rizzuto**.

L'Assessore Rizzuto riferisce che si è reso necessario procedere all'aggiornamento del regolamento idrico per effettuare dei piccoli correttivi e adeguamenti tecnici/normativi utili a snellire le procedure operative.

A conclusione dell'intervento dell'Assessore Rizzuto, il **Presidente** cede la parola al Consigliere Santoro.

Il Consigliere Santoro rappresenta alcune perplessità relative all'art. 9 del regolamento, rispetto alle forniture plurime previste nei casi di edifici condominiali.

Tutti gli interventi come sopra sinteticamente riportati sono integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune.

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che l'art. 7 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dispone che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2015 è stato approvato il Regolamento Generale per il Servizio Idrico Integrato;

Considerato che tale regolamento attualmente in vigore è ormai inadeguato e comunque non rispecchia integralmente la normativa in vigore;

Dato atto che, pertanto si rende necessario, urgente ed indifferibile procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini la materia del Servizio Idrico Integrato, a seguito anche dell'entrata in vigore della disciplina dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), svolgente attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, dei servizi Idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele calore;

Trasmesso in data 30/11/2022 con nota prot. 34148 uno schema di Regolamento del Servizio Idrico

Integrato, predisposto da questo Settore, da sottoporre al vaglio e all'approvazione della Commissione Territorio, nominata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/08/2022 e presieduta dal Dott. Pietro Idone, Consigliere Comunale con delega a Digitalizzazione, Innovazione tecnologica e Rapporti con le Università, Bandi PNRR, Fondi Comunitari;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Territorio riunitasi in data 02/12/2022 presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio di Palazzo San Giovanni;

Richiamato l'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad adottare l'atto di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore LI.PP., Qualità Urbana e Ambientale, reso ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

Uditi gli interventi come sopra sinteticamente riportati ed integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune

Con votazione unanime espressa per alzata di mano:

- Presenti: 16
- Favorevoli: 16
- Contrari: 0 (zero)
- Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

Di approvare il nuovo Regolamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel testo allegato alla presente proposta di Deliberazione;

Di abrogare con la data di entrata in vigore del presente atto il regolamento Generale per il Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2015;

Infine, stante l'urgenza, con la seguente votazione:

- Presenti: 16
- Favorevoli: 16
- Contrari: 0 (zero)
- Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Città di Villa San Giovanni

(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16/12/2022

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

SEZIONE A - NORME GENERALI.....	1
Art. 1 Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 Ambito ed efficacia del regolamento.....	1
Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua	1
Art. 4 Applicabilità del diritto.....	1
Art. 5 Controversie e Gestione del servizio	1
Art. 6 Trattamento dei dati personali	2
SEZIONE B - SERVIZIO ACQUEDOTTO	2
TITOLO 1 - GENERALITA'	2
Art. 7 Oggetto del servizio di acquedotto	2
Art. 8 Definizioni del servizio acquedotto	2
TITOLO 2 - MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	2
Art. 9 Tipi di fornitura e destinatari della fornitura	2
1. Tipi di fornitura.....	2
2. Destinatari della fornitura	3
Art. 10 Diritto alla fornitura.....	4
Art. 11 Modalità di fornitura.....	4
Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura.....	4
Art. 13 Variazioni di pressione e portata	5
Art. 14 Verifica del livello di pressione.....	5
Art. 15 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio	5
1. Interruzione della fornitura	5
2. Sospensione della fornitura.....	6
Art. 16 Controlli.....	7
TITOLO 3 - ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE	7
Art. 17 Allacciamento alla rete d'acquedotto	7
Art. 18 Contatore	7
Art. 19 Impianti interni dell'utente.....	9
Art. 20 Richiesta di allacciamento	10
TITOLO 4 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE	11
Art. 21 Sottoscrizione del contratto	11

Art. 22 Spese per la stipulazione del contratto e deposito cauzionale	11
Art. 23 Durata	11
Art. 24 Modalità per il recesso dal contratto – disdetta - modifiche.....	12
Art. 25 Subentro - Voltura	12
Art. 26 Risoluzione del contratto.....	12
Art. 27 Tariffe	13
Art. 28 Consumi - Letture – Fatturazione – Pagamenti.....	13
Art. 29 Interessi di mora	14
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI VARIE.....	14
Art. 30 Responsabilità.....	14
Art. 31 Divieti.....	15
SEZIONE C -SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	16
TITOLO 6 GENERALITA'.....	16
Art. 32 Oggetto	16
Art. 33 Definizioni.....	16
TITOLO 7 - ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	17
Art. 34 Obbligo di immissione in fognatura pubblica	17
Art. 35 Acque meteoriche.....	18
Art. 36 Concessione permesso di allacciamento.....	18
Art. 37 Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria.....	18
Art. 38 Rispetto dei limiti e tempi di adeguamento	19
Art. 39 Divieti di scarico.....	19
Art. 40 Separazione delle reti.....	20
Art. 41 Vasche imhoff e fosse biologiche.....	20
Art. 42 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore.....	21
TITOLO 8 DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
Art. 43 Immissione in fognatura pubblica - Domanda di allacciamento	21
Art. 44 Autorizzazione scarico in fognatura	22
Art. 45 Variazioni dello scarico	23
Art. 46 Cessazione dello scarico.....	23
TITOLO 9 - DISCIPLINA TARIFFARIA CON L'UTENZA	23
Art. 47 Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione.....	23
Art. 48 Prescrizione per l'autodenuncia annuale	24
TITOLO 10 - SISTEMA SANZIONATORIO	24
Art. 49 Sanzioni amministrative e penali.....	24
TITOLO 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	24
Art. 50 Entrata in vigore	24

SEZIONE A - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato contiene le disposizioni per l'impiego delle reti e degli impianti di acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione destinati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalle leggi vigenti in materia, nonché la disciplina dei rapporti tra Comune ed utente.

Art. 2 Ambito ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento si applica nel Comune di Villa San Giovanni ed è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.
2. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. L'adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante idonei mezzi di comunicazione, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua

1. L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di correttezza e razionalità.
2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
4. L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 4 Applicabilità del diritto

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5 Controversie e Gestione del servizio

1. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Reggio Calabria. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.
2. Il servizio di riscossione per il servizio idrico integrato è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato a cui potrà essere affidato tale servizio.
3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà eventualmente la diversa forma di

gestione.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Comune avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali.

SEZIONE B - SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO 1 - GENERALITA'

Art. 7 Oggetto del servizio di acquedotto

1. Il presente regolamento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o la modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione, ed in particolare sono oggetto dello stesso:
 - A) il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
 - B) le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
 - C) la gestione amministrativa dell'utenza;
 - D) la gestione degli impianti di fornitura dell'acqua.

Art. 8 Definizioni del servizio acquedotto

1. Ai fini della presente sezione del regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - A) **allacciamento:** è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente;
 - B) **contatore:** strumento di misura dei consumi di acqua connesso al contratto di fornitura, che deve essere obbligatoriamente posizionato all'esterno del fabbricato o della proprietà privata, in apposita nicchia o pozzetto;
 - C) **punto di consegna:** è individuato all'interno del pozzetto comunale ad una delle uscite del pezzo speciale di distribuzione denominato "gallo";
 - D) **impianto interno:** è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra l'uscita del pezzo di distribuzione "gallo" e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature.

TITOLO 2 - MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 9 Tipi di fornitura e destinatari della fornitura

1. Tipi di fornitura

La fornitura viene divisa per tipologia d'uso in uso domestico e uso non domestico. Di seguito per ogni tipologia vengono mostrate le diverse categorie d'utenza che ne fanno parte.

A) Uso domestico:

- **Uso domestico residente**

Si qualifica come uso domestico residente qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad

abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze il cui intestatario risulta residente.

- **Uso domestico non residente**

Si qualifica come uso domestico non residente qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze il cui intestatario non risulta residente.

B) Uso non domestico:

- **Uso zootecnico per allevamento di animali**

Si considera ad uso allevamento l'acqua destinata esclusivamente all'attività di allevamento di animali, dichiarata con idonea documentazione.

- **Uso pubblico non disalimentabile**

Si considera ad uso pubblico non disalimentabile le seguenti tipologie di utenze:

a) ospedali e strutture ospedaliere;

b) case di cura e di assistenza;

c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;

d) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

e) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio pubbliche")

- **Altri usi**

Rientrano in questa categoria gli usi non domestici non compresi nelle categorie precedenti.

2. Destinatari della fornitura

- A) La fornitura di acqua può essere **unica** o **plurima** in relazione alle unità immobiliari da servire. In caso di fornitura plurima, la quota fissa viene moltiplicata per il numero di unità immobiliari da servire.
- B) Per ogni unità immobiliare è concesso un solo contratto di utenza oltre all'eventuale fornitura ad uso antincendio.
- C) Nel caso di edifici in condominio, se la fornitura è effettuata per singola unità immobiliare, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare.
- D) In caso di forniture plurime destinate a condomini e dotate di contatore unico esterno alle unità abitative, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'amministratore di condominio

che ne risponde ai sensi di legge.

- E) In caso di forniture plurime destinate a edifici con più unità immobiliari e dotate di contatore unico esterno alle unità abitative, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il contratto di somministrazione unico deve essere sottoscritto da un unico condomino che ne risponde ai sensi di legge.
- F) In caso di condominio potrà essere sempre concessa anche un'ulteriore utenza di tipo domestico per i servizi in comune.
- G) Nelle ipotesi di forniture plurime, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere l'obbligo di installazione di contatore unico esterno alle singole unità immobiliari (qualora non ne siano già fornite), quando ciò sia ritenuto opportuno sulla base di valutazioni tecniche.
- H) Ad usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura.
- I) Qualora non risultino stipulati gli appositi contratti, il volume di acqua verrà fatturato alla tariffa più alta.

Art. 10 Diritto alla fornitura

1. Fornitura in aree già servite dalla rete di distribuzione

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Comune è tenuto all'erogazione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.

2. Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione

Nelle aree non servite da rete di distribuzione il Comune realizza, ove possibile, le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente.

Art. 11 Modalità di fornitura

- 1. Il punto di consegna della fornitura coincide con una delle uscite del pezzo speciale di distribuzione denominato "gallo", all'interno del pozzetto;
- 2. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato ai successivi articoli 17 e 18, non potendo sospendere la fornitura, il Comune, sanziona nei modi e termini previsti dalla legge.

Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura

- 1. L'acqua dovrà essere impiegata dall'utente per gli usi da esso dichiarati ed autorizzati dal Comune.
- 2. Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Comune che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.
- 3. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il Comune si riserva il

diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari.

4. Non è consentita la subfornitura dell'acqua.

Art. 13 Variazioni di pressione e portata

1. La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.
2. Il Comune si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio.
3. Qualora tali variazioni siano definitive e/o possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

Art. 14 Verifica del livello di pressione

1. L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Comune o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento. Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, l'ente si attiverà nei limiti possibili di risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale. Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.
2. L'ente si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessivo del servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

1. Interruzione della fornitura

- A) Il servizio di fornitura dell'acqua potrà subire interruzioni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità o alcun obbligo del Comune a corrispondere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura, nei seguenti casi:
- interruzione senza preavviso: nei casi di pericolo, di necessità di urgenti lavori di manutenzione; per cause di forza maggiore, guasti, incidenti e in presenza di ogni altra causa che renda impossibile o eccessivamente oneroso e/o pericoloso il differimento;
 - interruzione con adeguato preavviso: in caso di interruzione programmata della fornitura dovuta ad esigenze tecnico-operative del Comune;
 - in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative

conseguenze nel rapporto contrattuale.

2. Sospensione della fornitura

A) Il servizio di fornitura non potrà essere mai sospeso nei seguenti casi:

- Utenti diretti beneficiari del bonus idrico;
- Utenze ad Uso pubblico non disalimentabile.

B) Il servizio di fornitura dell'acqua potrà subire sospensioni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità o alcun obbligo del Comune a corrispondere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura, nei seguenti casi:

- qualora, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento, senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato o l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti. In tal caso, per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre al pagamento delle bollette scadute, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati dalle tariffe in vigore. Trascorsi trenta giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che si sia provveduto a saldare la morosità, il contratto si intenderà risolto e verranno avviate le procedure volte al recupero delle somme dovute.
- perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
- verifiche di autorità od organismi autorizzati dalla legge all'accertamento sugli impianti che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
- successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Comune e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
 - venga impedito l'accesso al personale del Comune, o al personale da questo autorizzato, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
 - vengano impediti modifiche agli impianti del Comune o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Comune;
- ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

C) In ogni caso alle utenze domestiche, nel solo caso in cui l'immobile risulti adibito ad abitazione

di residenza, deve essere sempre garantito un quantitativo minimo di acqua per gli usi essenziali (in base alle indicazioni dell'O.M.S.).

- D) Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, gli utenti dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 16 Controlli

1. Il Comune si riserva il diritto di procedere al controllo degli impianti posti all'interno della proprietà dell'utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati.

TITOLO 3 - ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 17 Allacciamento alla rete d'acquedotto

1. Il presente articolo è valido per tutte le tipologie d'uso.
2. L'acqua viene fornita all'utente a valle del contatore.
3. Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite:
 - A) dal Comune a spese dell'utente;
 - B) oppure dal privato previa espressa autorizzazione e sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune, con garanzia di ripristino dello stato dei luoghi a carico del privato e alle seguenti condizioni:
 - che sia adottato schema idrico tipico già predisposto dal Comune;
 - che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
 - che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
 - che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.
4. Il Comune ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento secondo le necessità del servizio assumendo gli oneri delle manutenzioni. Le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal Comune e proposte all'utente.
5. Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'utente su indicazioni del Comune, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico ed è accessibile dall'esterno. Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il Comune potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggiamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine di proprietà; in tale ultimo caso eventuali interventi di ripristino della situazione *quo ante* nella proprietà privata saranno effettuati dal Comune a spese dell'utente, oppure direttamente dall'utente.

6. Nel caso di contatori provvisti di dispositivo per la lettura a distanza, l'utente è tenuto a consentire l'installazione sulla sua proprietà delle apparecchiature necessarie e dei cavi di collegamento.
7. L'utente è custode degli impianti (contatori e apparecchiature) insistenti sulla proprietà privata. E' pertanto compito dell'utente provvedere alla migliore protezione del contatore subito dopo la posa, anche mediante la predisposizione di idonei sistemi di protezione contro il gelo o da altri fattori di deterioramento o usura.
8. Resta facoltà del Comune controllare l'opera in qualsiasi momento.
9. Il Comune potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.
10. In caso di lavori di allacciamento da eseguirsi su proprietà di terzi, dovranno essere acquisite preventivamente dagli stessi le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori.
11. Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal Comune e non possono essere di norma destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.
12. Il Comune non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio dovuti a cause di forza maggiore, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso.

Art. 18 Contatore

1. Installazione

- A) Il contatore è installato dal Comune a spese dell'utente o, previa autorizzazione, dall'utente sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune.
- B) Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dall'articolo 17. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'utente.
- C) Tutti i contatori devono essere piombati per evitare manomissioni. E' obbligo dell'utente segnalare formalmente la mancata plombatura del contatore al Comune o la accidentale lesione o apertura dei sigilli.
- D) In caso di edifici in condominio o di edifici con più unità immobiliari per i quali non sia prevista la costituzione dell'amministratore, il Comune potrà disporre l'installazione di un unico contatore esterno alle singole unità abitative. In tal caso il contratto verrà stipulato dall'amministratore o da un condomino e la ripartizione dei consumi dovrà essere organizzata a cura e spese del condominio (es. tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità immobiliare).

2. Rimozione

- A) La rimozione del contatore potrà essere richiesta dall'intestatario del contratto di fornitura e sarà effettuata dal Comune o, previa autorizzazione, dall'utente sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune.
- B) All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulo

predisposto dal Comune, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Comune e, ove possibile, dall'utente. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata o spedita all'utente.

3. Irregolarità di funzionamento

- A) Qualora l'utente od il Comune si accorgano di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, avvisano l'altra parte al fine di provvedere al suo ripristino.
- B) Le eventuali sostituzioni dei contatori sono effettuate dal Comune o, in casi eccezionali, previa autorizzazione, dall'utente sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune, a spese dell'utente da addebitarsi nelle bollette successive.
- C) La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs n. 152/2006 ed ad azione giudiziaria nei confronti dell'utente.

4. Verifica del contatore

- A) Quando un utente o il Comune ritengano irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere/effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso.
- B) Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale.
- C) Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nei limiti di tolleranza (5% in più o in meno), il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi: in tal caso, se la richiesta di verifica è stata avanzata dall'utente, gli oneri sostenuti dal Comune per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico dell'utente stesso.
- D) In caso di malfunzionamento del contatore il Comune, facendosi carico degli oneri di verifica, effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento.

Art. 19 Impianti interni dell'utente

- 1. All'utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti normative.
- 2. E' inoltre compito dell'utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo o da altri fattori di deterioramento o usura.
- 3. E' opportuno inoltre che l'utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà. L'utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati dallo stesso o da parte del personale del Comune. Il Comune non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite.
- 4. Qualora l'utente non ripristini tempestivamente i guasti riscontrati, interverrà il Comune con addebito delle spese all'utente nella prima fatturazione utile. I prezzi adottati saranno quelli del prezzario Regionale vigente.
- 5. Sono inoltre da osservarsi le seguenti norme:
 - A) le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;

sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;

- C) nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- D) nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- E) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- F) è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- G) i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Comune è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64- 8;
- H) è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- I) qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal Comune;
- J) nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante.

Art. 20 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento andrà presentata al Comune. La domanda deve specificare:

- A) generalità del richiedente (titolare della fornitura, titolare contratto affitto, etc);
- B) natura dell'utenza e/o uso dell'acqua richiesto;
- C) luogo di fornitura;
- D) per gli altri usi, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
- E) per gli altri usi, la volumetria del fabbricato da edificare;
- F) per gli altri usi, le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d'uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento);

- G) per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti la portata e la pressione minime richieste.
2. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell'allacciamento.
3. Per le zone non provviste della rete di distribuzione la richiesta d'allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione della rete.
4. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto l'utente dovrà corrispondere al Comune gli oneri di allacciamento, pari ai costi sostenuti per la realizzazione dell'opera.
5. Il pagamento dell'onere di allacciamento non dà all'utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.
6. Il Comune se ne assumerà gli oneri di manutenzione così come descritto nel presente regolamento.

TITOLO 4 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 21 Sottoscrizione del contratto

1. Per avere diritto alla fornitura il richiedente (se trattasi di persona giuridica, il suo legale rappresentante), oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e/o delle competenze accessorie, deve provvedere alla stipula del contratto.
2. Per le ipotesi di fornitura unica o plurima si richiama l'art. 9.

Art. 22 Spese per la stipulazione del contratto e deposito cauzionale

1. Le spese per la stipula del contratto di somministrazione sono a carico dell'utente.
2. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Comune può richiedere all'utente un deposito cauzionale a garanzia della fornitura in relazione ai volumi consumati.
3. L'ammontare delle spese per la stipula del contratto e dell'eventuale deposito cauzionale viene comunicato dal Comune prima della sottoscrizione del contratto in funzione delle caratteristiche della fornitura.
4. In caso di insolvenza dell'utente, il Comune si riserva la possibilità di trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.
5. Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per compensazione con l'addebito del corrispettivo finale della fornitura.

Art. 23 Durata

1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso

come prevista ai successivi articoli 24 e 25.

Art. 24 Modalità per il recesso dal contratto – disdetta - modifiche.

1. Nel caso di cessazione di un'utenza, è fatto obbligo all'intestatario di:
 - A) presentare domanda di disdetta almeno venti giorni prima;
 - B) pagare tutte le bollette eventualmente inavase;
 - C) comunicare l'ultima lettura del contatore;
 - D) concordare un appuntamento per il sigillo/piombatura del contatore;
 - E) indicare l'indirizzo per l'invio dell'ultima fattura.
2. In mancanza della disdetta l'intestatario del contratto resta l'unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi e risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.
3. L'intestatario del contratto che non osserva quanto sopra specificato resta direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
4. Nel caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi sono tenuti ad avvisare entro due mesi il Comune dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto.
5. Qualora il Comune venga a conoscenza del decesso senza che questo sia stato comunicato come previsto, questo ha il diritto, previo congruo avviso agli interessati, di sospendere la fornitura, salvo regolarizzazione del contratto.
6. Gli eredi sono inoltre responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

Art. 25 Subentro - Voltura

1. L'intestatario del contratto che subentra nell'utilizzo della fornitura deve darne comunicazione al Comune e perfezionare il relativo contratto di fornitura.
2. In difetto di ciò, il consumo dell'acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge rimanendo la responsabilità in capo all'intestatario precedente in caso di mancata disdetta.
3. Con il subentro il contribuente subentrante si fa carico della situazione contabile del precedente contribuente.
4. Il subentro del contratto è gratuita tra coniugi e tra parenti in linea retta.
5. Le richieste di Voltura a contratti nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte previa regolarizzazione della situazione debitoria dell'utenza in questione.

Art. 26 Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora non siano state rimosse le cause di sospensione nei casi previsti dall'articolo 15 entro il termine di 60 giorni, nonché nel caso di inottemperanza ai divieti previsti dall'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 27 Tariffe

1. Le tariffe di acquedotto sono determinate con i metodi stabiliti dalla normativa vigente e sono relative ai volumi di acqua consumata.
2. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare; in questo caso l'intestatario ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui all'articolo 24.

Art. 28 Consumi - Letture - Fatturazione - Pagamenti.

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.
2. L'utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Comune o ad altro dallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture.
3. In caso di sua assenza, il letturista incaricato provvederà a lasciare idonea cartolina per l'autolettura del contatore dove vengono riportati i tempi e le modalità di comunicazione dell'autolettura.
4. E' comunque onere dell'utente comunicare al Comune, annualmente, nel mese di dicembre o in un periodo diverso indicato a mezzo sito istituzionale dall'amministrazione e secondo le modalità rese note sul sito istituzionale (sezione tributi), l'autolettura del proprio contatore qualora nel corso dell'anno i letturisti incaricati non abbiano effettuato la rilevazione dei consumi per impossibilità ad accedere; in mancanza di tale comunicazione il Comune si riterrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa e/o conseguente alla mancata rilevazione della lettura.
5. Il Comune ha facoltà di predisporre strumenti informatici (es. portale sul sito ufficiale del Comune) per consentire la comunicazione delle autoletture dei contatori da parte degli utenti.
6. In caso di mancata lettura, per cause non imputabili all'ente gestore, il Comune può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valori degli anni precedenti e, in mancanza di consumi storici, può fatturare un consumo presunto (variabile, in ragione delle specificità del caso concreto, tra 70 e 100 metri cubi all'anno per ogni componente il nucleo familiare), con riserva di conguaglio alle successive letture.
7. E' obbligo del comune effettuare almeno due tentativi di lettura durante il corso dell'anno.
8. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi.
9. Per le forniture a consumo per gli altri usi (cantieri edili, stradali, stagionali, occasionali) in cui il prelievo avviene dagli idranti stradali, a mezzo di colonnette mobili con contatore, dovrà essere effettuata la lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo e comunque almeno una lettura all'anno dovrà essere comunicata all'ufficio idrico del comune.
10. In caso di anomalie o avarie del contatore oltre il limite di tolleranza e non imputabili all'utente il Comune determinerà il consumo dell'acqua per il periodo di errato funzionamento dell'apparecchio in base alla media dei consumi dei tre anni precedenti o, in mancanza di consumi storici, calcolando un consumo presunto di 70/100 mc all'anno per ogni componente il nucleo familiare.
11. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'utente il consumo è determinato dal Comune sulla base di valutazioni tecniche e applicando la tariffa più alta, salvo l'applicazione delle sanzioni di legge.

12. E' fatto obbligo all'utente permettere l'accesso al contatore.
13. Quando, per causa dell'utente o assenza, non sia possibile eseguire o ricevere la lettura periodica del contatore e tale impossibilità continui per un periodo superiore a due anni, dopo un avviso a mezzo raccomandata A.R., può essere disposta la sospensione dell'erogazione. Questa potrà essere riaperta soltanto dopo la effettuazione della necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento di eventuali differenze nei consumi accertati e spese per costi supplementari sostenuti dal Comune, ferma restando ogni obbligazione contrattuale.
14. La fattura comprende al suo interno le voci distinte relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e tutte le altre voci e indicazioni necessarie a rendere la fattura facilmente comprensibile.
15. Contestualmente agli importi per consumi potranno essere addebitati altri importi dovuti quali:
 - A) Quote fisse (divise per servizio ed indipendenti dal volume fatturato);
 - B) corrispettivi per servizi accessori forniti dal Comune;
 - C) spese per sostituzione/verifica contatore;
 - D) rimborsi di spesa;
 - E) deposito cauzionale;
 - F) componenti perequative e/o altre componenti previste dall'Arera;
 - G) spese di recapito;
 - H) arrotondamenti degli importi fatturati
 - I) Spese addebitate per Interventi Sostitutivi
- L) indennità di mora per ritardati pagamenti delle fatture.
16. Le bollette vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario del contratto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata.
17. Il Comune può stabilire che il pagamento avvenga in un'unica soluzione o in più rate.

Art. 29 Interessi di mora

1. In caso di pagamento successivo alla data di scadenza, viene applicata un'indennità di mora per ritardato pagamento in misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato nella percentuale fissata annualmente dalla Giunta comunale; in sede di prima applicazione tale aumento è stabilito in 3,5 punti percentuali.
2. Eventuali reclami o contestazioni in corso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
3. E' facoltà del Comune sospendere in autotutela gli effetti delle fatture o differire il termine di pagamento, in costanza di accertamenti e verifiche.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 Responsabilità

1. Comune

- A) Il Comune risponde del funzionamento dei propri impianti fino al contatore e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi.
- B) Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell'utente a valle del contatore e dei danni al contatore che non siano stati immediatamente segnalati al Comune dal contribuente.

2. Utente

- A) L'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate.
- B) L'intestatario del contratto, e in sua assenza (per irreperibilità, decesso o altra causa) il proprietario dell'immobile, è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore, nonché della manutenzione e verifica del funzionamento del contatore e del rispetto di tutte le prescrizioni di legge richiamate all'articolo 19.
- C) Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Comune né eseguire opere o lavori tali da pregiudicarne le condizioni di sicurezza.

Art. 31 Divieti

1. E' fatto assoluto divieto di:

- A. effettuare la subfornitura dell'acqua;
- B. utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
- C. eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
- D. manomettere il contatore;
- E. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
- F. collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee; è inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- G. utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.

SEZIONE C -SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO 6 GENERALITA'

Art. 32 Oggetto

1. La presente sezione del Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie così come definite dal D.lgs. n. 152/06 e le norme per la depurazione delle medesime acque. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si richiama la normativa vigente in materia e in particolare il D.Lgs. 152/2006.
2. Il presente regolamento integra inoltre le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

Art. 33 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - A) **rete fognaria**: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
 - B) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata *fognatura bianca*), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata *fognatura nera*);
 - C) **fognatura unitaria o mista**: la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche e/o industriali e acque reflue di origine meteorica;
 - D) **impianto di depurazione**: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico- meccanici e/o biologici e/o chimici;
 - E) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata, esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'Articolo 114 del D.lgs. n.152/06;
 - F) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
 - G) **acque meteoriche di dilavamento**: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate;
 - H) **acque bianche**: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;
 - I) **acque nere**: acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche, acque reflue industriali, escluse quelle sotterranee di drenaggio aventi i requisiti per lo scarico diretto in corpi

idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamento, acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, qualora siano compatibili col corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo, per i particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, l'Autorità pubblica responsabile ravvisi il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

- J) **acque di prima pioggia:** i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate e pari a 0,3 per le superfici permeabili di qualunque tipo. Restano escluse dal computo suddetto le superfici incolte e quelle di uso agricolo;
- K) **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti esclusivamente, o prevalentemente ma non esclusivamente, dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- L) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- M) **acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche:** acque reflue elencate nell'Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f);
- N) **acque reflue industriali assimilabili a domestiche:** acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) del suddetto Articolo 101 comma 7 del D.lgs. n. 152/06, presentano caratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
- O) **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

TITOLO 7 - ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 34 Obbligo di immissione in fognatura pubblica

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali compatibili, originati all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, devono essere allacciati alla rete di fognatura secondo le prescrizioni del presente regolamento.
2. Le costruzioni, nuove o esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, alla Legge Regionale e loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 35 Acque meteoriche

1. Occorre privilegiare le soluzioni atte a ridurre "a monte" (prima dell'immissione nel corpo recettore) le portate meteoriche.
2. Le acque meteoriche, non suscettibili di essere contaminate e cadenti sui tetti, su superfici impermeabilizzate e viabilità interna privata, devono essere raccolte separatamente e smaltite totalmente in loco sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corsi d'acqua superficiali.
3. Le acque eccedenti quelle di prima pioggia devono avere uno smaltimento locale, e perciò essere disperse sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero - come alternativa secondaria - in corpi d'acqua superficiali, secondo le modalità ed i criteri del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, e secondo le specifiche indicazioni dell'Arpa.
4. Ove ciò non sia possibile e si debba provvedere allo smaltimento delle portate meteoriche tramite fognatura pubblica si deve considerare un contributo di portata meteorica che deve essere limitato, eventualmente mediante vasche volano, ad un valore compatibile con la rete esistente e comunque contenuto entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile (calcolata pari al prodotto dell'area scolante per il coefficiente d'assorbimento medio ponderale).
5. Il valore limite in l/s/ha è stabilito in funzione delle caratteristiche delle reti della fognatura locale.
6. Per le costruzioni già esistenti e già allacciate alla fognatura pubblica, i criteri atti a ridurre le portate meteoriche sono applicati nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura.

Art. 36 Concessione permesso di allacciamento

1. Le opere destinate ad allacciare gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali alla fognatura pubblica, sono realizzate dal Comune, su richiesta del privato, oppure direttamente dal privato interessato previa espressa autorizzazione del Comune e sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune, secondo lo schema-tipo allegato al presente Regolamento
2. Il permesso di allacciamento deve essere richiesto su apposito modello fornito dal Comune. I costi dei lavori di allacciamento sono a carico del richiedente, così come sono a carico dell'utente i costi di manutenzione e/o riparazione dei guasti.
3. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento costituisce autorizzazione allo scarico.
4. Qualora si tratti di scarichi di acque reflue industriali dovrà essere richiesto il permesso di allacciamento e presentata la domanda di autorizzazione allo scarico.
5. Il Comune può negare l'allacciamento alla fognatura pubblica di scarichi di acque reflue industriali qualora la fognatura pubblica e/o l'impianto di depurazione non risultino idonei a ricevere tali scarichi.

Art. 37 Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria

1. Per l'autorizzazione degli scarichi in rete fognaria, valgono i seguenti principi.
 - A) Gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti meteoriche degli insediamenti civili sono sempre

ammessi, nel rispetto del presente regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, che è sostituita dalla richiesta di allacciamento alla rete fognaria che va presentata al Comune.

- B) I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune, affinché quest'ultimo provveda ad espletare l'attività istruttoria relativa alla citata domanda, secondo quanto previsto dagli artt. 124 e 125 del D.lgs. n.152/06;
 - C) I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 101 - comma 7 del D.lgs. n. 152/06), devono presentare al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico, una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati o assimilabili agli scarichi delle acque reflue domestiche.
- 2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di verificare il mantenimento delle caratteristiche dello scarico che ne hanno determinato l'assimilabilità anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
 - 3. Fermo restando il rispetto dei limiti inderogabili per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs.152 in qualità di gestore del servizio depurazione, il Comune potrà modificare i limiti di accettabilità di cui all'allegato 10 del D.lgs.152 in dipendenza della capacità e delle caratteristiche dei singoli impianti di depurazione delle caratteristiche dei reflui, e dei limiti per lo scarico finale degli impianti.

Art. 38 Rispetto dei limiti e tempi di adeguamento

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i nuovi scarichi di acque reflue industriali, valgono i limiti di accettabilità in esso previsti. Sono equiparati ai nuovi scarichi quelli esistenti ma non ancora autorizzati.
- 2. Per gli scarichi di acque reflue esistenti ed autorizzati, i nuovi limiti valgono dal rinnovo della autorizzazione allo scarico.

Art. 39 Divieti di scarico

- 1. È vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possano:
 - A) arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
 - B) danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
 - C) costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
 - D) avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque ricipienti;
 - E) pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, che deve avvenire in modo accettabile dal punto di vista

ambientale.

2. È vietato in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura, ancorché triturati.
3. Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione dei materiali vietati o diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatta salva, in ogni caso, la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché le conseguenziali e ulteriori sanzioni di legge.

Art. 40 Separazione delle reti

1. La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque, comunque usate, nere e meteoriche.
2. Qualora invece la fognatura recipiente riceva solo le acque usate, nere e di prima pioggia, le acque meteoriche derivanti da superfici non soggette ad essere contaminate dovranno essere smaltite sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di pozzi perdenti o altro similare sistema, ovvero in corpi d'acqua superficiale.
3. In caso di impossibilità tecnica ad eseguire quanto sopra, resta in facoltà del Comune di autorizzare altre soluzioni per lo scarico, con il parere, ove necessario, dell'Arpa.

Art. 41 Vasche Imhoff e fosse biologiche

1. Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff, sempre che vi sia depuratore centralizzato.
2. Gli allacciamenti fognari esistenti, con interposte le citate strutture, dovranno adeguarsi alla presente normativa in tempi e modi stabiliti dal Comune.
3. Il Comune, in attuazione di tali prescrizioni, imporrà la chiusura e la messa in sicurezza di fosse biologiche e di vasche Imhoff esistenti.
4. I privati, a loro spese, dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla disconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti e all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura.
5. A questo criterio generale si potrà derogare, previa autorizzazione del Comune, nel caso in cui, per carenza di strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti prudente eliminare, dai liquami immessi in fognatura pubblica, le sostanze solide sedimentabili.
6. Qualora la fognatura non sia dotata di depuratore, deve essere invece prevista l'interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff a tenuta prima dell'immissione degli scarichi in fognatura, tenendo conto anche del parere dell'Arpa.
7. Gli oneri per la manutenzione delle fosse biologiche sono a carico del proprietario.
8. In casi particolari, in relazione alle materie prime utilizzate e alla tipologia della lavorazione, l'Arpa può far prevedere la presenza di una fossa settica.

Art. 42 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore

1. Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate che hanno per recapito la rete fognaria.
2. Sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Comune guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
3. I contatori devono essere installati a cura e spese degli utilizzatori, a seguito di preventivi accordi con il Comune che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.
4. Prima dell'attivazione dell'approvvigionamento autonomo gli interessati dovranno comunicare al Comune:
 - A) il tipo di contatore installato;
 - B) la marca;
 - C) la matricola;
 - D) il numero di cifre;
 - E) il diametro della tubazione.
5. In caso di guasto dei misuratori, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Comune.
6. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi per causa non imputabile all'utente, sarà conteggiato all'intestatario dell'utenza il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti, con riserva di successivo conguaglio.

TITOLO 8 DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 43 Immissione in fognatura pubblica - Domanda di allacciamento

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.
2. Le aziende che sono ubicate in zona servita da fognatura hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura pubblica ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti vigenti, salvo il caso che le caratteristiche quantitative o qualitative siano incompatibili con il dimensionamento idraulico della rete e/o dell'impianto di trattamento acque reflue.
3. La richiesta di allacciamento deve essere inoltrata al Comune.
4. Successivamente alla richiesta di autorizzazione di allacciamento alla fognatura pubblica, il rappresentante legale del complesso produttivo deve inoltrare anche domanda di autorizzazione allo

scarico ai sensi dell'art. 44.

Art. 44 Autorizzazione scarico in fognatura

1. La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica di acque reflue industriali da parte dei complessi produttivi deve essere presentata al Comune in triplice copia utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.
2. A corredo della domanda devono presentarsi i seguenti documenti:
 - A) relazione tecnica sulla quantità e qualità degli scarichi, riportando una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi, ecc. Il tutto deve comunque essere adeguato e sufficiente a costituire elemento di valutazione preliminare degli impianti di trattamento da adottarsi per il raggiungimento dei prescritti limiti qualitativi delle acque di scarico prima dell'immissione nel recapito fognario;
 - B) qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo di detto impianto, con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato di relazione tecnico-descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;
 - C) planimetria, per ciascun allacciamento, in scala 1:200, salvo diversa richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezioni, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino al recapito finale, e con l'indicazione di tutti i punti di scarico e relativa numerazione, nonché, per ogni punto di scarico, l'origine delle acque recapitate;
 - D) disegni esecutivi degli allacciamenti;
 - E) estratto di mappa in scala 1:1000/1:2000, con l'indicazione delle aree complessive di proprietà.
3. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica che vengano rispettate le norme stabilite dal presente Regolamento, dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, previo l'obbligatorio parere dell'Arpa, secondo le rispettive competenze, e alle seguenti condizioni:
 - A) che le acque di scarico rispettino i limiti stabiliti dalla Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) dell'allegato 5 al D.Lgs 152/2006;
 - B) che l'utente corrisponda la quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione nei termini stabiliti dalla normativa vigente;
 - C) che l'utente versi al Comune le somme - come determinate dalla relativa Delibera - per l'istruttoria della pratica.
 - D) A completamento dell'istruttoria tale versamento dovrà essere integrato fino alla copertura di tutte le spese sostenute dalle attività competenti compresi i diritti di competenza Arpa.
 - E) Per gli scarichi di acque reflue industriali dovrà inoltre essere sottoscritto dal titolare dello scarico apposito contratto di servizio con il Comune secondo il modello conforme predisposto dal Comune. L'autorizzazione allo scarico, con tutte le relative prescrizioni ritenute opportune e/o necessarie è valida 4 anni dal momento del rilascio. La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nel caso che insediamenti produttivi esistenti, già dotati di autorizzazione, siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti o a ristrutturazioni,

ovvero siano trasferiti in altro luogo, è fatto obbligo di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

4. L'autorizzazione allo scarico deve essere revocata per il superamento dei limiti di accettabilità ammessi per la fognatura o per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo.

Art. 45 Variazioni dello scarico

1. Qualsiasi variazione dello scarico, attinente alla qualità e quantità dello stesso, dovrà essere richiesta al Comune e da questi autorizzata.
2. Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono comunque la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento dei danni.
3. Nel caso di semplice subingresso, di cambio di ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, se restano ferme e inalterate le caratteristiche tutte qualitative e quantitative dello scarico, è necessaria e sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'Amministrazione Comunale.

Art. 46 Cessazione dello scarico

1. Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il concessionario, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione mediante lettera raccomandata all'Amministrazione Comunale;
2. La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico, ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento.

TITOLO 9 - DISCIPLINA TARIFFARIA CON L'UTENZA

Art. 47 Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione

1. Ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 152/06 si stabilisce che:
 - A) la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione è dovuta solo dagli utenti che usufruiscono del relativo servizio pubblico. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darne informazione al Comune che provvederà ad esentarli dal pagamento della tariffa di cui al presente articolo;
 - B) per tutte le utenze, al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
 - C) Per le utenze industriali il Comune si riserva la possibilità di imporre la posa di idonei misuratori di portata sullo scarico terminale, a cura e spese del titolare dello scarico, al fine di determinare i volumi scaricati;
 - D) per gli utenti che sono allacciati al pubblico acquedotto l'addebito della tariffa di fognatura e di

- depurazione è effettuato nella stessa fattura di consumo dell'acqua;
- E) per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate; in assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua prelevati;
- F) per le utenze industriali la tariffa sarà determinata e applicata con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il presente articolo non si applica alle acque che sono scaricate nelle reti meteoriche.

Art. 48 Prescrizione per l'autodenuncia annuale

1. Ai fini della determinazione della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno i seguenti dati:
- A) lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
- B) numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.
2. Il Comune potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.
3. Ferma restando la facoltà del Comune di effettuare le letture dei contatori, in caso di mancata comunicazione di lettura da parte degli utenti, il Comune può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valori degli anni precedenti e, in mancanza di consumi storici, può fatturare sulla base del consumo presunto, variabile, in ragione delle specificità del caso concreto, tra 70 e 100 metri cubi all'anno per ogni componente il nucleo familiare, con riserva di conguaglio alle successive letture.

TITOLO 10 - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 49 Sanzioni amministrative e penali

1. Le sanzioni amministrative e penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disciplinate dalla normativa vigente.

TITOLO 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50 Entrata in vigore

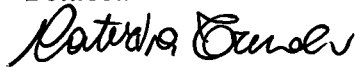
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 37/2022

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;

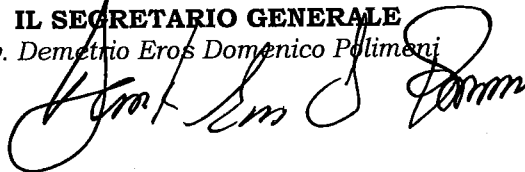
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Caterina Trecroci



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni



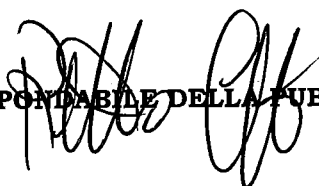
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: _____.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

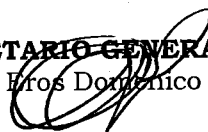
☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li,



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Villa San Giovanni Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni